

Convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 1 posto di dottorato industriale del Corso di Dottorato di Ricerca in Studi Europei (XL ciclo)

L'Università degli Studi di Genova (anche, "Università di Genova"), Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (C.F. 00754150100), con sede legale in Genova, Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 - Genova (GE), pec: dispi@pec.unige.it, codice 100015, nella persona della Prof.ssa Daniela Preda, Direttrice del Dipartimento stesso presso il quale è domiciliato per la carica,

E

..... (anche, ".."), con sede legale in via ..., CAP ..., ... P.IVA. ... C.F., pec: .., rappresentato dal Sig. ..., nato a ..., il ..., codice fiscale ... in qualità di Legale Rappresentante

di seguito definite congiuntamente "Parti"

Visti

- L'art. 11 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 8 febbraio 2013, n. 45 *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"* che consente alle Università di attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
- in particolare il comma 2 dell'art. 11 del DM n. 45/2013 che consente alle università di destinare, sulla base di specifiche convenzioni, una quota dei posti disponibili di un corso di dottorato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione;
- il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca (di seguito "il Regolamento di Ateneo"), emanato con Decreto Rettorale n. 829 del 3/3/2021, che disciplina tra l'altro le modalità di attivazione dei corsi di dottorato, le modalità di ammissione dei candidati, lo svolgimento delle attività formative e i requisiti per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, in particolare l'art. 22 - Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione;

premessato che

- l'Università intende attivare per il XLI ciclo, per l'anno a.a. 2025/26, previo accreditamento da parte del MIUR, il Corso di Dottorato in Studi Europei, sito web: <https://corsi.unige.it/corsi/11700M>, di seguito "il Corso"), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (di seguito "il Dipartimento");
- l'Azienda ha espresso interesse ad attivare e finanziare, nell'ambito del Corso, n. 1 posto di dottorato industriale riservato a un suo dipendente impegnato in attività di elevata qualificazione.
- il Coordinatore del Corso, sentito il Collegio Docenti, ha espresso parere favorevole sulla proposta dell'Azienda e ha approvato il piano formativo individuale del dipendente dell'Azienda che si iscriverà al Corso a seguito del superamento della prova di selezione (di seguito: "il dottorando industriale" o semplicemente "il dottorando"); tale piano stabilisce la durata del corso di dottorato, le modalità di svolgimento delle attività di formazione e di ricerca del dottorando presso l'Università e presso l'Azienda e la ripartizione del suo impegno complessivo, e costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (Allegato A);
- il Direttore del Dipartimento con proprio decreto d'urgenza ha approvato la presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 - Oggetto

1. Le Parti convengono che le attività formative previste dal Corso sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo promosse dall'Azienda e che è pertanto interesse comune ammettere al Corso n. 1 dipendente dell'Azienda per svolgere le attività di formazione e ricerca esclusivamente e specificamente definite nel Piano formativo individuale (Allegato A).
2. Il dottorando svolgerà le attività formative suddividendo il proprio tempo con la propria attività lavorativa. Le attività di ricerca potranno essere svolte presso l'AZIENDA e/o presso l'UNIVERSITÀ, secondo quanto concordato dai responsabili della AZIENDA e dell'UNIVERSITÀ designati. L'AZIENDA concederà al dottorando il tempo necessario allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca previste al Piano formativo individuale.

ART. 3 – Impegni dell'Università

1. L'Università emanerà l'Avviso di selezione a evidenza pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XLI ciclo (di seguito "il Bando"), che indirà la selezione per accedere ai corsi di dottorato di ricerca del XLI ciclo e ne definirà le modalità di effettuazione.
2. L'Università includerà nel Bando del Corso n. 1 posto di dottorato industriale riservato a dipendenti dell'Azienda impegnati in attività di elevata qualificazione. La selezione per tale posto sarà effettuata a condizione che la presente convenzione sia sottoscritta dalle Parti.
3. I candidati dipendenti dell'Azienda parteciperanno alla stessa selezione degli altri candidati e saranno valutati dalla stessa Commissione. Al termine della selezione, verrà redatta una graduatoria specifica per il posto di dottorato industriale e il vincitore sarà ammesso al Corso e immatricolato secondo le procedure ordinarie con la qualifica di dottorando industriale.
4. L'Università individuerà un supervisore del dottorando industriale, nominato dal Collegio Docenti del Corso, che supervisionerà in modo continuativo le attività formative e di ricerca del dottorando progettate congiuntamente e garantirà la conformità delle stesse al piano formativo individuale concordato.
5. Al termine di ogni anno di corso, l'attività del dottorando sarà valutata come previsto dal Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprimerà in merito alla sua ammissione all'anno successivo.
6. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del dottorando, l'Università ne darà tempestiva comunicazione all'Azienda per consentirle di esercitare la facoltà di recesso dalla presente convenzione.
7. Al dottorando industriale che abbia superato l'esame finale, svolto secondo le norme di legge e del Regolamento di Ateneo, l'Università rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca in Studi Europei.
8. Tutti gli aspetti dello svolgimento del Corso sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo e dal Bando.

ART. 4 – Impegni dell'Azienda

1. L'Azienda individuerà un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando industriale.
2. L'Azienda consentirà al proprio dipendente la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurerà la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del dottorando presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università.

ART. 5 – Contributo per il funzionamento

1. **L'Azienda si impegna a versare all'Università un importo di Euro 9.900, pari a € 3.300 annuali**, quale budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo equivalente al 10% dell'importo della borsa.
2. L'importo sarà pagato in tre rate annuali anticipate di uguale importo, pari a Euro 3.300 l'una, entro il 30 settembre degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT20U056960140000015018X76 bic/swift: POSOIT22XXX.
3. In caso di non ammissione all'anno successivo o ritiro del dottorando, non saranno dovute le rate relative agli anni successivi a tale evento.

ART. 6 - Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di anni 3 a decorrere dall'anno di inizio del corso, ovvero il 01/11/2025.
2. La durata della Convenzione può essere prorogata per lo svolgimento delle attività connesse all'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.

ART. 7 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di AZIENDA coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, la proprietà intellettuale relativi alla metodologia ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

ART. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 9 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro **di ...** assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso la sede dell'AZIENDA.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'AZIENDA ospitato nei locali dell'Ateneo.

I soggetti ai quali sono attribuite le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. saranno individuati nel piano formativo individuale.

Art. 10 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Azienda è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. L'Azienda garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n. 196/2003 ove compatibile.

Art. 12 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto alla presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 – Diritto di recesso

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 14 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n.2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4. 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPR n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 - 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a AZIENDA il rimborso della quota di spettanza.

Genova,

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
E INTERNAZIONALI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

ALLEGATO A – PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DEL DOTTORANDO INDUSTRIALE

Università degli Studi di Genova – Corso di dottorato di ricerca in STUDI EUROPEI - Ciclo XLI

Durata del corso: 3 anni (dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028)

Nominativo del dottorando selezionato per la partecipazione:

Da individuare entro il 31 luglio 2025.

Obiettivi formativi del corso di dottorato in “Studi europei”:

Il programma di dottorato fornisce agli studenti gli strumenti per la comprensione avanzata e approfondita dello Spazio europeo in prospettiva sia storica che attuale e con riferimento agli scenari futuri. Esso si fonda su un approccio innovativo, fortemente interdisciplinare, nella convinzione che solo attraverso l’interazione tra le diverse discipline lo studio dell’Europa, della sua storia e delle sue politiche possa essere compreso nelle sue poliedriche articolazioni.

Obiettivi specifici del curriculum “Storia dell’dea d’Europa e dell’integrazione europea”

Il curriculum approfondisce le idee e gli eventi storici che hanno portato ai primi tentativi di unificazione europea e i principi teorici che ne sono stati alla base; analizza la storia del federalismo fra Otto e Novecento; ricostruisce storicamente il processo d’integrazione europea, sia sul versante governativo che su quello delle iniziative dal basso (movimenti, stampa e ambienti della cultura, associazioni, Santa Sede e Chiese).

Si articola nelle seguenti aree disciplinari: storia contemporanea; storia delle relazioni internazionali; storia moderna, anche con riferimento alla storia marittima e delle migrazioni; storia delle dottrine politiche; storia delle dottrine economiche, storia economica e delle imprese.

Il curriculum promuove ricerche originali, capaci di apportare un contributo alla storiografia europea e internazionale nei diversi settori oggetto degli studi, privilegiando le metodologie storiche e l’uso di fonti primarie.

Breve descrizione del progetto di ricerca in: ????

Il progetto ????

Principali tematiche di formazione e ricerca:

???

Modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca:

La formazione **su.....** si svolge attraverso un percorso teorico, orientato a comprendere i fondamenti della disciplina in ambito europeo ed italiano, e uno applicativo, finalizzato **a ...** L’acquisizione dei crediti formativi sarà adattata al profilo formativo specifico attraverso un programma predisposto dal docente supervisore ed approvato dal Coordinatore del Corso di dottorato. L’attività formativa per i tre anni del corso sarà svolta mediante forme di partecipazione prevalentemente a distanza, sia per le attività di formazione comune ai diversi curricula, sia per quelle caratterizzanti. Le attività di ricerca applicata in azienda saranno svolte sotto la supervisione di un tutor indicato dalla società.

Con la medesima procedura di determinazione delle attività formative stabilite dal docente supervisore, i restanti crediti formativi ordinariamente previsti per il percorso dottorale, per ciascun anno di corso, potranno essere adattati a progetti e percorsi che permettano di collegare la preparazione specialistica all’attività progettuale ed applicativa che sarà svolta all’interno dell’azienda, e da altre attività di ricerca che contribuiscano all’elaborazione della tesi di dottorato. I risultati dei progetti potranno essere inclusi in presentazioni o pubblicazioni secondo la valutazione del docente supervisore e del tutor aziendale.

Infine, l'attività didattica e di ricerca potrà essere svolta nell'ambito della collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e internazionali dell'Università di Genova, dove il candidato avrà la possibilità di inserirsi in un ambiente di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, con il contributo di esperti di varie discipline rilevanti per la regolazione della finanza sostenibile. In particolare, attraverso la formazione anche erogata a distanza, il candidato potrà partecipare a seminari e iniziative di terza missione condotte dal Dipartimento.

Sicurezza

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. sono così attribuite:

Università degli studi di GENOVA

Lettera b): Rettore, Prof. Federico Delfino

Lettera d): Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Prof.ssa Daniela Preda

Lettera e): Coordinatore del Corso di dottorato, Prof.ssa Maria Eleonora Guasconi

AZIENDA

Lettera b): Legale rappresentante dell'azienda

Lettera d): (Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza)

Lettera e): Referente/supervisore aziendale per il progetto di ricerca

I nominativi potranno essere modificati dalla parte interessata mediante comunicazione scritta alla controparte.